



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1623 del 29/09/2026

Proposta n. UTD 1874/2026

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA PER MERI ERRORI MATERIALI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1442/2026 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ THOMAS ADVERTISING S.R.L. DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E PROMOZIONE PUBBLICITARIA PER IL 100° ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI ENNA. CIG: BCBF33B3AC

IL RUP

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 25/08/2026 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante negoziazione Consip/MePA – Trattativa Diretta n. 6508382, alla società Thomas Advertising S.r.l., con sede in Enna, del servizio per la realizzazione della campagna di comunicazione integrata e promozione pubblicitaria in occasione del 100° anniversario della Provincia di Enna, per l'importo di euro 44.150,00 oltre IVA al 22%;

Rilevato che, a seguito di un successivo controllo del testo della predetta determinazione, sono stati riscontrati alcuni meri errori materiali nella parte narrativa dell'atto, privi di incidenza sull'affidamento disposto, sull'importo contrattuale, sull'individuazione dell'operatore economico, sul CIG acquisito e sull'impegno di spesa assunto e che, più specificamente:

- a)** nel paragrafo concernente la verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico è stato erroneamente richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non applicabile alla fattispecie in esame in quanto riferito agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, fermo restando che si è comunque proceduto alla regolare verifica dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'ANAC, con acquisizione e conservazione agli atti dei relativi esiti;
- b)** nel paragrafo introdotto dalla locuzione "Tenuto Conto", concernente l'imposta di bollo e il contributo dovuto in favore dell'ANAC, è stato erroneamente considerato un importo contrattuale inferiore a euro 40.000,00, anziché il corretto importo di euro 44.150,00 oltre IVA, con conseguente erronea indicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e dal contributo ANAC;
- c)** nel medesimo paragrafo è stato impropriamente fatto riferimento al DUVRI con riguardo a un "servizio audio-video", trattandosi di formulazione non pertinente rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento, concernenti attività di comunicazione integrata e promozione pubblicitaria;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica dei predetti meri errori materiali mediante la soppressione del riferimento all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e della relativa locuzione riferita agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, mediante l'integrale sostituzione del paragrafo concernente l'imposta di bollo e il contributo dovuto in favore dell'ANAC, nonché mediante l'eliminazione del riferimento non pertinente al DUVRI relativo a un servizio audio-video

Atteso che, per effetto della rettifica concernente il contributo dovuto in favore dell'ANAC, si rende necessario procedere, con successivo e separato provvedimento, all'assunzione del relativo impegno di spesa, pari a euro 35,00, al fine di assicurare la disponibilità delle somme necessarie al pagamento del predetto contributo;

Dato Atto che restano ferme e pienamente valide tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 25/08/2026;

Propone

1. di Rettificare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 25/08/2026, limitatamente ai meri errori materiali sopra evidenziati e, in particolare:

a) di sopprimere, nel paragrafo concernente la verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico, il riferimento all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e alla locuzione riferita agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, dando atto che le verifiche mediante FVOE sono state regolarmente eseguite e che i relativi esiti sono stati acquisiti e conservati agli atti;

b) di stabilire che il paragrafo della Determinazione Dirigenziale n. 1442/2026 relativo all'imposta di bollo e al contributo ANAC debba intendersi integralmente sostituito dal seguente:

"Tenuto Conto:

che, in tema di imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, per il contratto di importo pari a euro 44.150,00 oltre IVA è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 40,00, da assolversi a cura dell'Operatore Economico con le modalità previste dalla normativa vigente;

che il contributo dovuto in favore dell'ANAC, quantificato in euro 35,00, sarà versato dall'Ente secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla deliberazione ANAC vigente in materia;"

c) di sopprimere, nel suddetto paragrafo introdotto dalla locuzione "Tenuto Conto", il periodo:

"che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali, il servizio audio-video da acquisire non prevede rischi interferenziali (DUVRI);" in quanto non pertinente alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

2. di Dare Atto che restano ferme e pienamente valide tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 25/08/2026, ivi comprese quelle relative all'affidamento alla società Thomas Advertising S.r.l., all'importo complessivo di euro 53.863,00 IVA compresa, alla Trattativa Diretta MePA n. 6508382, al CIG BCBF33B3AC e all'impegno di spesa assunto sul Capitolo 16873 del bilancio 2026;

3. di Riservarsi di procedere, con successiva e separata determinazione dirigenziale, all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 35,00, necessario per il versamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC, individuando il pertinente capitolo di bilancio e attestando la relativa copertura finanziaria;

4. di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e pubblicazione degli atti relativi ai contratti pubblici.

IL RUP
Massimo Di Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del servizio;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n.30/2000;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1, co.9, lett.e) del D.P.R. n.62/2013, in capo a questa Dirigenza;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta.

DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009

Lì, 29/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

